

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău — Romania) — SC SEMTEX SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Causa C-440/10) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Mancanza di descrizione del quadro fattuale — Irricevibilità)

(2011/C 63/33)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti nel procedimento della causa principale

Ricorrente: SC SEMTEX SRL

Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Bacău Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal — Immatricolazione di veicoli di occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri — Tassa ambientale che grava sugli autoveicoli all'atto della loro prima immatricolazione in uno Stato membro — Compatibilità della normativa nazionale con l'art. 110 TFUE — Discriminazione rispetto ai veicoli di occasione già immatricolati sul territorio di detto Stato membro e non soggetti a detta tassa in occasione di una vendita successiva e di una nuova immatricolazione

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Curtea de Apel Bacău, con decisione 1^o settembre 2010, è manifestamente irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 328 del 4.12.2010.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău — Romania) — Ioan Anghel/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Causa C-441/10) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Mancanza di descrizione del quadro fattuale — Irricevibilità)

(2011/C 63/34)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: Ioan Anghel

Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Bacău Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal — Immatricolazione di veicoli di occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri — Tassa ambientale che grava sugli autoveicoli all'atto della loro prima immatricolazione in uno Stato membro — Compatibilità della normativa nazionale con l'art. 110 TFUE — Discriminazione rispetto ai veicoli di occasione già immatricolati sul territorio di detto Stato membro e non soggetti a detta tassa in occasione di una vendita successiva e di una nuova immatricolazione

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Curtea de Apel Bacău, con decisione 1^o settembre 2010, è manifestamente irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 328 del 4.12.2010.

Domanda d'interpretazione della sentenza 17 maggio de 1990, Barber (C-262/88), presentata il 26 maggio de 2010 da Manuel Enrique Peinado Guitart

(Causa C-262/88 INT)

(2011/C 63/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Manuel Enrique Peinado Guitart

Con ordinanza 17 dicembre 2010, la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di interpretazione.

Impugnazione proposta il 22 novembre 2010 da Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikkssystemer AS avverso la sentenza del Tribunale 9 settembre 2010, causa T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikkssystemer AS/Commissione europea

(Causa C-549/10 P)

(2011/C 63/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikkssystemer AS (rappresentanti: O. W. Brouwer, advocaat, A. J. Ryan, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale, come richiesto nella presente impugnazione;
- pronunciarsi sulla causa e annullare la decisione o, in ogni caso, ridurre l'ammenda, oppure, in subordine, qualora la Corte di giustizia non decida essa stessa nella causa, rinviare quest'ultima al Tribunale affinché esso decida conformemente alla pronuncia della Corte di giustizia; e
- nell'ipotesi in cui le spese non siano riservate, condannare la Commissione europea alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale 9 settembre 2010, causa T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikkssystemer AS/Commissione europea (in prosieguo: la «sentenza»), con la quale è stato respinto il loro ricorso avverso la decisione della Commissione europea che dichiara il comportamento delle ricorrenti idoneo ad escludere la concorrenza sul mercato delle macchine per la raccolta di imballaggi per bevande usati (reverse vending machines).

Le ricorrenti chiedono alla Corte di giustizia di annullare la sentenza, giacché il Tribunale ha commesso errori di diritto e procedurali nel constatare che il loro comportamento era idoneo a escludere la concorrenza sul mercato delle macchine per la raccolta di imballaggi per bevande usati. A tal proposito le ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:

- i) errore di diritto nel controllo effettuato dal Tribunale per valutare le constatazioni della Commissione circa la sussistenza dell'intento anticoncorrenziale di chiudere il mercato alla concorrenza: essendosi limitato a richiedere alla Commissione di non occultare documenti, il Tribunale avrebbe implicitamente negato la necessità di effettuare un controllo completo della decisione della Commissione europea adottata in applicazione dell'art. 82 CE (attualmente art. 102 TFUE) e inoltre non ha soddisfatto i requisiti di un controllo marginale per accertare che le prove sulle quali si era fondata la Commissione fossero accurate, attendibili, coerenti, complete e idonee a comprovare la conclusione da esse tratta;
- ii) errore di diritto e mancanza di adeguata e sufficiente motivazione in ordine alla quota della domanda complessiva che gli accordi dovevano coprire per essere abusivi: la sentenza si limita ad utilizzare termini non definiti e non circostanziati per descrivere la quota di domanda esclusa dalla concorrenza, mentre essa avrebbe dovuto dimostrare chiaramente che l'esclusione dalla concorrenza di un certo grado di domanda era abusiva e fornire una motivazione adeguata e sufficiente al riguardo;
- iii) vizio procedurale e errore di diritto nell'esaminare gli sconti retroattivi: il Tribunale ha frainteso e quindi non ha preso correttamente in considerazione gli argomenti delle ricor-

renti sugli sconti retroattivi. Il Tribunale ha inoltre commesso un errore di diritto nel non esigere che la Commissione dimostrasse che gli sconti retroattivi utilizzati dalle ricorrenti avevano condotto a prezzi sottocosto;

- iv) errore di diritto e mancanza di motivazione adeguata nel determinare se gli accordi nei quali le ricorrenti erano indicate come fornitore preferito, principale o primo fornitore potessero essere qualificati come accordi esclusivi, non avendo considerato e determinato se tutti gli accordi di cui trattasi contenessero incentivi alla fonte esclusivamente da parte delle ricorrenti, dopo avere respinto il loro argomento secondo il quale nella sua valutazione il Tribunale doveva considerare se gli accordi fossero accordi di esclusiva vincolanti secondo la normativa nazionale; e
- v) errore di diritto nel controllo dell'ammenda con riferimento all'interpretazione e all'applicazione del principio della parità di trattamento: il Tribunale non ha applicato correttamente il principio della parità di trattamento non considerando se il livello generale delle ammende era aumentato allorché ha deciso che le ammende nei confronti delle ricorrenti non erano discriminatorie.

Ricorso proposto il 30 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-562/10)

(2011/C 63/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. W. Bulst e I. Rogalski, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che:

- la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 56 TFUE, in quanto:
 - 1) prevede che la persona non autosufficiente, che soggiorni temporaneamente in un altro Stato membro dell'Unione, abbia diritto a un assegno di assistenza limitato a un periodo massimo di sei settimane, conformemente a quanto disposto dall'art. 34, primo comma, n. 1, del Libro XI del Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale; in prosieguo: il «SGB»);
 - 2) con riferimento alle prestazioni di assistenza, delle quali la persona non autosufficiente abbia beneficiato in occasione di un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro dell'Unione e che sono fornite da un prestatore di servizi ivi stabilito, non prevede un rimborso dei costi nella misura pari alle prestazioni di assistenza in natura erogate in Germania oppure esclude tale rimborso attraverso il richiamo all'art. 34, primo comma, n. 1, del Libro XI del SGB;